

# Legge fallimentare salva-imprese

Pagine a cura  
DI MARCELLO POLLIO  
E PIETRO PAOLO PAPALEO

Una pioggia di novità per evitare il fallimento delle imprese, agevolando la continuità aziendale e l'anticipazione degli effetti di protezione tipici del concordato preventivo. Il decreto crescita interviene incentivando, nel segno della dichiarata «crescita del paese», ma meglio sarebbe dire per evitare il default del «sistema imprese», l'utilizzo degli strumenti di composizione negoziale della crisi alternativi al fallimento con introduzione di miglioramenti su molteplici fronti:

- anticipazione della «protezione» del patrimonio del debitore nelle more dell'utilizzo di uno strumento anticrisi (accordo o concordato preventivo);

- possibilità di «conversione» di una proposta di concordato preventivo in un accordo di ristrutturazione;

- salvaguardia della continuità aziendale con autorizzazione a contrarre nuova finanza (prevedibile) e a effettuare pagamenti in continuità a fornitori strategici;

- introduzione specifica del «concordato in continuità» (con possibilità di partecipazione ad appalti pubblici e/o in raggruppamenti temporanei d'impresa);

- sospensione della causa di scioglimento e degli obblighi di reintegro delle perdite del capitale per la società che ricorre al concordato o all'accordo di ristrutturazione;

- facoltà per il debitore di chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato di risanamento.

E quanto emerge dal dl crescita cui devono aggiungersi anche le altre novità sui vantaggi fiscali degli accordi di ristrutturazione e dei piani attestati di risanamento e, soprattutto, in tema di funzioni, presupposti soggettivi e responsabilità del professionista attestatore dei piani.

In particolare, recependo la prassi virtuosa e la prevalente giurisprudenza di merito, il dl crescita interviene sulla figura dell'esperto attestatore, vale a dire il professionista (chiarendo che deve essere designato dal debitore) chiamato a «validare», attraverso un giudizio prognostico di fattibilità, lo strumento prescelto dal debitore per il superamento della crisi (piano attestato, accordo di ristrutturazione e concordato preventivo).

Il decreto chiarisce che l'esperto attestatore (oltre che essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti e possedere i requisiti per assumere la carica di curatore fallimentare) deve essere un professionista «indipendente» (si veda tabella nella pagina

## Le novità in tema di concordato e accordi

Nuove disposizioni della legge fallimentare	Oggetto delle novità
<b>Art. 161 comma 6</b>	Prevista la <b>possibilità di anticipare gli effetti della proposizione di un concordato preventivo</b> . L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e 120 giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni, conservando gli effetti della domanda in caso di conversione in accordo di ristrutturazione dei debiti
<b>Art. 168 comma 3</b>	Prevista la <b>inefficacia</b> rispetto ai creditori anteriori al concordato delle <b>ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono</b> la data della pubblicazione del ricorso di concordato
<b>Art. 169</b>	Disciplinato lo <b>scioglimento dai contatti in corso di esecuzione</b> . Il tribunale o, dopo l'ammissione, il gd, possono autorizzare il debitore a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso;</li> <li>• sospendere il contratto per non più di 60 gg (prorogabili di 60 gg). In tal caso il contraente ha diritto a un indennizzo e il relativo credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. Lo scioglimento del contratto non si applica alla clausola compromissoria in esso contenuta. Tale disposizione non opera per i seguenti contratti: lavoro subordinato; preliminare di vendita trascritto; locazione immobiliare</li> </ul>
<b>Art. 182-quinquies</b>	Previste disposizioni ad hoc per la <b>nuova finanza e gestione pagamenti nella continuità aziendale</b> operata nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti
<b>Art. 186-bis</b>	Introdotta una disposizione specifica per il <b>«concordato con continuità aziendale»</b> . Definito il concetto giuridico di continuità aziendale: si intende, se direttamente in capo al debitore, se tramite cessione d'azienda in esercizio, se tramite conferimento d'azienda in esercizio in altre società (anche new co)

## Novità per società e coop in crisi

<b>Novità</b>	Dalla data di deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, della domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione (ovvero proposta di accordo ex art. 182-bis, c. 6, l. fall.) e sino all'omologa non operano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le disposizione sulla riduzione del capitale per perdite</li> <li>• la causa di scioglimento per perdita del capitale</li> </ul>
<b>Effetti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Sospensione» obblighi amministratori e sindaci ex artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter</li> <li>• «Sospensione» causa di scioglimento ex 2484, n. 4, c.c.</li> </ul>
<b>Poteri e responsabilità amministratori</b>	Per il periodo anteriore al deposito delle domande, restano ferma l'applicazione dell'art. 2486 c.c.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligo degli amministratori, fino alla nomina del liquidatore, di gestire la società con finalità esclusivamente conservativa</li> <li>• responsabilità in caso di violazioni</li> </ul>

## Appalti paracadute per aziende senza capitali

Il decreto crescita appena approvato dal governo Monti introduce, con il capo terzo, importanti «misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali», prevedendo all'art. 33 nuove disposizioni per la revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale. Dopo il diritto tributario, quello fallimentare sembra essere diventato un comparto normativo in continua evoluzione. Questa volta, però, le novità vanno accolte con favore, perché mirate effettivamente alla tutela e facilitazione del mantenimento delle imprese in funzionamento. Le modifiche, in questo momento di crisi economica sono, infatti, il frutto del lavoro della commissione di esperti formata tra gli altri dai presidenti Filippo Lamanna e Luciano Panzani,

dal giudice Roberto Fontana e dai professori Stefano Ambrosini e Alberto Maffei Alberti. La conoscenza della materia ha portato così a introdurre due disposizioni di grande impatto: la prima che si occupa di derogare la disciplina societaria delle perdite (si veda la tabella in pagina) e la seconda relativa alla modifica e integrazione del codice degli appalti, ove ora si prevede che l'impresa in crisi che acceda a un concordato in continuità e si doti di una attestazione ai sensi dell'art. 67, comma terzo, lett. d che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, può concorrere a nuovi appalti, mantenere quelli già assegnati e creare così liquidità a supporto del risanamento.

accanto) e l'oggetto della relazione di attestazione deve riguardare anche la veridicità dei dati aziendali sui quali si fondano il piano e/o la proposta del debitore (siano essi nell'ambito di un piano attestato, siano essi nell'ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo). Sotto tale aspetto (oggetto del giudizio di attestazione) deve rilevarsi che il decreto crescita ha inoltre precisato l'obbligo (a carico del debitore) che la proposta di concordato preventivo oppure la richiesta di omologa di un accordo di ristrutturazione devono essere espressamente accompagnate da un «piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta».

Aumentano, inoltre, le fattispecie in cui è richiesto il giudizio prognostico dell'esperto attestatore (si veda articolo nella pagina a fianco), ove l'autorizzazione a contrarre (futuri) finanziamenti prevedibili, a pagare (con finanze di terzi) creditori strategici in continuità, nonché (per il concordato in continuità) a partecipare a gare di appalto, devono sempre essere accompagnate da un giudizio prognostico di funzionalità e ragionevolezza (rispettivamente, al miglior soddisfacimento dei creditori e nell'adempimento degli impegni assunti) da parte dell'attestatore.

Viene quindi precisato, ma con riferimento al concordato preventivo, che il debitore deve presentare una nuova attestazione nel solo caso di modifiche sostanziali della proposta e del piano originari.

Da ultimo le importanti novità sul fronte della responsabilità penale.

Con l'introduzione del nuovo articolo 236-bis l. fall., infatti, viene introdotto per la prima volta il reato di «falso in attestazioni e relazioni», che prevede pene detentive e pecuniarie a carico dell'esperto che espone false e/o omette informazioni rilevanti nell'ambito delle proprie attestazioni e/o dichiarazioni, con aggravanti laddove il fatto sia stato commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se o per altri, ovvero siano derivati danni ai creditori.

Quella della responsabilità penale è una novità «annunciata» e, tuttavia, già anticipata con la legge 3/2012, recante la disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (per l'imprenditore non fallibile e l'insolvente civile), ancorché le similitudini tra le figure dell'organismo di composizione della crisi e dell'attestatore sono oggi, dopo le modifiche all'art. 67, ancora più difficilmente ravvisabili.